



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Con questo numero anche la newsletter va in vacanza. La pubblicazione riprenderà il 15 settembre 2018. Auguriamo ai nostri lettori buone vacanze e buon riposo.

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. sentenza 4 luglio 2018 (dep. 27 luglio 2018) nr. 180, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.

Astensione – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze – Denunciata possibilità che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati stabilisca che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 – *ter*, comma 5, codice procedura penale, si proceda, malgrado l'astensione del difensore, solo ove l'imputato lo consenta e, solo in tal caso, il difensore di fiducia o d'ufficio non può legittimamente astenersi e ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte 1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 – bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.

Sul punto, si riporta, nella sezione “comunicati”, il comunicato emesso in data 27 luglio 2018 dalla Corte.

[C. Cost. sentenza 4 luglio 2018 \(dep. 23 luglio 2018\) nr. 174, Pres. Lattanzi, Rel. Zanon.](#)

Ordinamento penitenziario – Assistenza all'esterno dei figli minori – Esclusione dal beneficio per le persone condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter, 1 quater, dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, le quali non abbiano espiato almeno un terzo della pena – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 – bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58 ter della medesima legge.

Al riguardo si veda il comunicato della Corte del 23 luglio 2018, sotto integralmente riportato.

Comunicati



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Comunicato del 23 luglio 2018: DETENUTE PER “REATI OSTATIVI”, INCOSTITUZIONALE L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELL’ASSISTENZA ESTERNA AI FIGLI MINORI DI 10 ANNI

Comunicato del 27 luglio 2018: ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI NEI PROCESSI CON DETENUTI: INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE RIMANDA AL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., c.c. 19 luglio 2018, Pres. Carcano, Rel. Piccialli, ric. (*omissis*) - Informazione provvisoria.

Reati contro la fede pubblica – Falsità su assegno bancario non trasferibile – Integrazione del reato di cui all’art. 491 c.p. ovvero sussistenza dell’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 485 c.p.

Il servizio novità della Corte di Cassazione comunica che, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente *questione*:

«Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 c.p., oggi abrogata a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 7 del 2016, ovvero in quella prevista dall’art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016».

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione:

«Configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., oggi abrogato».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

L'ord. di rimessione n. 20456, emessa dalla Sez. II Pen. il 7 marzo 2018 (dep. 9 maggio 2018), Pres. Fumo, Est. Pavich, Ric. (*omissis*), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 48.

[Sez. Un., c.c. 19 luglio 2018, Pres. Carcano, Rel. Caputo, ric. \(*omissis*\) - Informazione provvisoria.](#)

Trattamento sanzionatorio - Delitti ad evento differito – Art. 2 c.p. *Tempus commissi delicti*
Condotta posta in essere sotto la vigenza della legge più favorevole - *Ius superveniens* - più severa cornice edittale al momento dell'evento – Applicabilità della pena maggiormente favorevole.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

“Se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell'evento”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione:

“Trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta”.

L'ord. di rimessione n. 21286 è stata emessa dalla Sez. IV Pen. il 5 aprile 2018 (dep. 14 maggio 2018); Pres. Fumu, Rel. Pavich, Ric. (*omissis*).

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 21 maggio 2018 – 26 luglio 2018 n. 35792 Pres. Bruno, Rel. Tudino.](#)

Causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. – Obblighi di informazione di cui all'art. 54 *bis* d.lgs, 165/2001 (cd. whistleblowing) – Attività delittuosa posta in essere dal pubblico ufficiale al fine di prevenire fenomeni illeciti – Antigiuridicità.

La disciplina di cui all'art. 54 *bis* del d. lgs. 165/2001, nel testo aggiornato dall'art. 1 della L. 179/2017 (“segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico”), si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.

(Decisione con cui si è respinta la doglianza finalizzata a “giustificare”, anche in forma putativa (alla luce della cd. disciplina sul whistleblowing), la condotta del dipendente pubblico che aveva usato account e password di altro soggetto, creando un falso documento, al preteso fine di evidenziare la vulnerabilità del sistema).

[Sez. I, sent. 4-20 luglio 2018, n. 34353, Pres. Bonito, Rel. Bianchi.](#)

Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Accertamento della responsabilità per compartecipazione morale - Determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso - Rilevanza concorsuale - Necessità.

Ai fini della responsabilità per concorso morale nel reato, si deve accertare una specifica rilevanza, in termini di determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, tra la manifestazione di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

volontà del reato e la condotta di chi abbia contribuito alla esecuzione, anche nella fase pre-tipica, del reato; non ha rilevanza concorsuale la manifestazione di volontà del reato che si sia limitata, per il decorso del tempo o per altra causa, a far sorgere in chi ha contribuito alla esecuzione la mera consapevolezza di una approvazione *ex post* del reato, senza aver nemmeno rafforzato il proposito criminoso del concorrente

[Sez. IV, sent. 7 giugno 2018 – 18 luglio 2018, n. 33455 Pres. Ciampi, Rel. Cappello.](#)

Concorso di persone nel reato – Connivenza non punibile – Limiti e distinzioni – Comportamento inidoneo a contribuire alla realizzazione del reato.

La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.

[Sez. V sent. 16 marzo 2018 – 19 luglio 2018 n. 33837 Pres. Vessichelli, Rel. Micheli.](#)

Legittima difesa – Elemento materiale – Nozione.

È configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 22 maggio-25 luglio 2018, n. 35460, Pres. Cammino, Rel. Rago.](#)

Appropriazione indebita - Condotta - Erogazioni di somme di denaro della società a terzi per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente e senza assenso dei soci - Integrazione del reato - Sussistenza.

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di capitali che versi somme di denaro della società a terzi per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente ed in mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni.

[Sez. II, sent. 22 maggio-24 luglio 2018, n. 35190, Pres. Cammino, Rel. Ariolli.](#)

Danneggiamento - Sussistenza della circostanza aggravante della violenza alla persona - Presupposto - Contestualità tra danneggiamento e condotta violenta.

In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma 2, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima.

Sez. V sent. 8 giugno 2018 – 19 luglio 2018 n. 33862, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.

Detenzione di materiale pornografico – Elemento oggettivo – Definizione.

Ai fini della qualificazione di materiale pedopornografico è richiesta la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale.

La sentenza è attualmente in fase di oscuramento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. VI, sent. 17 maggio 2018-12 luglio 2018, n. 32058, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis.](#)

Incaricato di pubblico servizio - Gestore di struttura ricettiva residenziale - Attività di riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dell'ente comunale - Configurabilità.

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il gestore di struttura ricettiva residenziale che procede alla riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dell'ente comunale.

[Sez. VI, sent. del 9 maggio 2018-17 luglio 2018, n. 33031, Pres. Rotundo, Rel. Giancesini.](#)

Peculato - In genere – Oggetto – Beni immateriali – Condizioni.

In tema di peculato rientrano nella categoria dei beni mobili, oggetto del reato, anche quelli "immateriali" (nella specie una banca dati informatica), tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.

[Sez. III, sentenza 29 gennaio 2018 – 2 luglio 2018 n. 29613, Pres. Rosi, Rel. Ciriello.](#)

Violenza sessuale nei confronti di minorenni – Reati culturalmente orientati – Valutazione.

La categoria dei reati culturalmente orientati, tutt'altro che uniforme nella casistica, potrà essere valutata dall'interprete solo sulle premesse dell'attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.

(Si segnala all'attenzione del lettore il testo della sentenza su richiamata per gli argomenti generali trattati).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Sez. III, sentenza 19 gennaio 2018 – 16 luglio 2018 n. 32462– Pres. Rosi– Rel. Socci.

Violenza sessuale di gruppo – Art. 609 *ter* c. 1 n. 2 c.p. - Art. 609 *octies* c.p. – Presupposti.

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica, seguente all'assunzione delle predette sostanze. L'assunzione volontaria dell'alcool esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609 *ter* c. q n. 2 c.p. poiché la norma prevede l'uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa). L'uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l'uso volontario, incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante.

(Le massime su riportate afferiscono alla nota sentenza riportata, con grande clamore, su tutti i quotidiani. Il testo della sentenza, sul sito della Cassazione, risulta ancora in fase di oscuramento).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 16 marzo 2018 – 17 luglio 2018 n. 32912, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.](#)

Diritto di autore – Art. 171 *bis* Legge 633/41 – Detenzione programmi informatici privi contrassegno SIAE – Attività professionale - Reato – Insussistenza.

La detenzione di programmi informatici, privi del contrassegno SIAE installati su elaboratori elettronici, ha rilevanza penale solo nel caso di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi ovvero in caso di importazione, distribuzione, detenzione a scopo di commerciale o imprenditoriale e non nello svolgimento di una attività libero professionale.

[Sez. IV, sent. 26 aprile 2018 – 23 luglio 2018, n. 34797 Pres. Piccialli, Rel. Nardin.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti – Configurabilità – Limiti.

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, quando gli accertamenti di tipo qualitativo non invasivi o la prova effettuata, anche attraverso apparecchi portatili diano esito positivo, ovvero si possa altrimenti ravvisare un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile sottoporre l'interessato ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali, o analitici, su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale, o quando il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale possono accompagnarlo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, o presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate. In questo caso, il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra la contravvenzione di cui all'ottavo comma dell'art. 187 C.d.S.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Sez. V sent. 6 luglio 2018 – 19 luglio 2018 n. 33880 Pres. Sabeone, Rel. Scotti.

Reati fallimentari – Circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. – Rilevanza del pregiudizio concretamente arrecato ai creditori.

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, se il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato, non è, esso pure, di rilevante gravità: altrimenti la particolare offensività stigmatizzata dall'aggravante ne deformerebbe la natura imperniata sul danno alla dimensione del mero pericolo.

(Sentenza che si segnala altresì per l'ampia riflessione sul tema delle sanzioni accessorie (irrogate) in materia, ritenendo infine non fondata l'eventuale questione di legittimità costituzionale esaminata).

Sez. III, sentenza 24 aprile 2018 – 16 luglio 2018 n. 32490 – Pres. Cavallo– Rel. Di Nicola.

Reati Tributarî – Dichiarazione infedele – Art. 4 D. L.vo 74/2000 – Soglie di punibilità – Natura – Conseguenze.

Le soglie di punibilità, previste per i reati tributarî dal D. Lgs. 74/2000, hanno natura di elementi costitutivi del reato e non di condizioni obiettive di punibilità ed, in quanto tali, devono essere investite dal dolo.

Sez. IV, sent. 4 maggio 2018 – 20 luglio 2018, n. 34311 Pres. Izzo Menichetti, Rel. Cappello.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Posizione di garanzia – Configurabilità – Sussistenza – Ragioni – Obbligo di segnalazione di situazioni pericolose.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, benché titolare di un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, e pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

[Sez. III, sentenza 17 aprile 2018 – 20 luglio 2018 n. 34122, Pres. Savani, Rel. Socci.](#)

Stupefacenti – Attenuante danno di speciale tenuità – Art. 62 n. 4 c.p. – Sussistenza – Presupposti.

In tema di stupefacenti la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la lieve entità del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui all'art. 73 c. V D.P.R. 309/90.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 11 maggio 2018 – 16 luglio 2018 n. 32650 Pres. Zaza, Rel. De Gregorio.](#)

Appello – Appello del Pubblico Ministero – Requisiti – Specificità – Mera condivisione delle censure svolte in separato atto dalla parte civile – Inammissibilità.

È inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., nel quale il pm si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

sentenza impugnata. Il requisito di specificità, invece, può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile.

Sez. II, sent. 27 giugno- 17 luglio 2018, n. 33088, Pres. Diotallevi, Rel. Rago.

Appello - Sentenza conclusiva - Assoluzione dopo condanna - Superamento del ragionevole dubbio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Pur dovendo il giudice di appello motivare in modo rafforzato, tuttavia l'assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione, possibile anche *ex art. 530, comma 2, c.p.p.* Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

Sez. III, sentenza 7 marzo 2018 – 24 luglio 2018 n. 35182 Pres. Cavallo– Rel. Corbetta.

Applicazione pena su richiesta delle parti – Art 444 c.p.p. – Confisca – Obbligo di motivazione.

In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione, tipica del rito, non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca sicché il Giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o beni ai sensi dell'art 12 legge 356/92 ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente adottate in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. I sent. 9 febbraio 2018 – 23 luglio 2018 n. 34922, Pres. Mazzei, Rel. Casa.](#)

Competenza per connessione – Ipotesi di cui all'art. 12 c) c.p.p. – Autori del reato fine e autori del reato mezzo.

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12. c) c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

[Sez. V sent. 9 aprile 2018 – 16 luglio 2018 n. 32627 Pres. Vessichelli, Rel. Morosini.](#)

Impugnazioni – Interesse della parte civile ad impugnare sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione - Esclusione.

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.

[Sez. V sent. 16 marzo 2018 – 19 luglio 2018 n. 33837 Pres. Vessichelli, Rel. Micheli.](#)

Impugnazioni – Legittimazione della parte civile ad impugnare capo di sentenza che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale al pagamento di una somma - Esclusione.

La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione *ex art. 576 c.p.p.* avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

non riguarda l'azione civile e gli interessi civili ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

[Sez. V sent. 25 maggio 2018 – 20 luglio 2018 n. 34504 Pres. Sabeone, Rel. Tudino.](#)

Impugnazioni – Specificità dei motivi – Inammissibilità dell'appello in caso di “genericità”.

Alla luce della recente riforma delle impugnazioni, la specificità dei motivi – con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto – diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si sia già espresso, ovvero tendere alla prospettazione della mera ricostruzione alternativa dei fatti, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione. Di conseguenza, così come previsto per tutte le impugnazioni, a seguito della riforma, anche nell'appello il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi: per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

(Sentenza che si segnala per l'ampia dissertazione in ordine alle nozioni di “capo” e “punto” della decisione, con riferimenti alla sentenza delle SS. UU. Gattelli, della quale si dà una lettura per certi versi difforme da quella già fornita da altro orientamento giurisprudenziale (di cui è espressione Cass. I 13.6.18 n.29069).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. V sent. 19 aprile 2018 – 17 luglio 2018 n. 33132 Pres. Fumo, Rel. Scarlini.](#)

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento – Eventuale nullità degli atti compiuti dal difensore dichiarato incompatibile – Verifica.

La rilevata incompatibilità del legale che abbia difeso più imputati con posizioni fra gli stessi confliggenti è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito, posto che, non prevenendo l'art. 106 c.p.p. alcuna nullità degli atti compiuti dal difensore ritenuto incompatibile (prima della sua sostituzione), occorre verificare se le attività defensionali poste in essere abbiano concretamente pregiudicato la posizione dell'assistito che se ne dolga, solo così si può affermare che vi sia stata una reale lesione dei diritti di difesa, a causa dell'inadeguato patrocinio: in ogni caso, però, il nuovo difensore che venga nominato ai sensi dell'art. 106 c.p.p. nel corso del giudizio ha l'onere di verificare se vi sia stata la dedotta lesione e di proporre, se lo ritenga, quei mezzi di prova che siano atti a sanarla, restando altrimenti esclusa la ricorrenza di detto pregiudizio, per l'implicito giudizio datone dallo stesso (nuovo) difensore dell'imputato, la cui strategia non è sindacabile da parte del giudice.

[Sez. V sent. 1 giugno 2018 – 16 luglio 2018 n. 32662 Pres. Palla, Rel. Borrelli.](#)

Incompetenza per territorio – Eccezione – Termini e limiti alla riproposizione.

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. (in relazione al disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3 c.p.p.) e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 c.p.p.,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza.

[Sez. VI, sent. del 19 luglio 2018-24 luglio 2018, n. 35290, Pres. Petitti, Rel. Villoni.](#)

Mandato di arresto europeo - Sentenza di rifiuto della consegna per mancanza di documentazione richiesta – Sopravvenuta irrevocabilità – Applicabilità del principio del *ne bis in idem* – Sussistenza – Successiva ricezione della documentazione dallo stato estero - Irrilevanza.

In materia di mandato di arresto europeo, nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., per cui la Corte d'appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 35290 del 19 luglio 2018 \(dep. 24 luglio 2018\), Pres. Petitti, Rel. Villoni, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)

Mandato di arresto europeo - Sentenza di rifiuto della consegna per mancanza di documentazione richiesta – Sopravvenuta irrevocabilità – Applicabilità del principio del *ne bis in idem* – Sussistenza – Successiva ricezione della documentazione dallo stato estero - Irrilevanza.

In materia di mandato di arresto europeo, nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 649 c.p.p., per cui la Corte d'appello non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.

[Sez. VI, sent. 25 gennaio 2018-17 luglio 2018\), n. 33046. Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Misure cautelari personali - Appello - In genere – Rigetto della richiesta cautelare - Appello del P.M. - Accesso della difesa ai *file* audio delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta della misura - Legittimità - Ragioni.

In presenza dell'appello del P.M. avverso il rigetto della richiesta cautelare, la difesa ha diritto - nell'ambito di un contraddittorio anticipato, ma effettivo - di accesso ai *file* audio delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta della misura, al fine di contestare l'esistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura cautelare.

[Sez. II, sent. 19-25 luglio 2018, n. 35482, Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino.](#)

Misure cautelari personali - Ordinanze del Tribunale del Riesame - Notificazioni - Notifica integrale - Necessità - Esclusione.

Le ordinanze emesse dal Tribunale della Libertà a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. non devono essere notificate per intero, bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso al difensore e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione.

[Sez. I sent. 11 luglio 2018 – 25 luglio 2018 n. 35493, Pres. Boni, Rel. Aprile.](#)

Misure cautelari reali – Richiesta di riesame – Deposito – Modalità.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.

Sez. II, sent. 22 maggio-23 luglio 2018, n. 34774, Pres. Cammino, Rel. De Santis.

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - *Periculum in mora* - Fondamento - Dispersione o mancanza delle garanzie necessarie per far fronte all'obbligazione.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, l'applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che «si disperdano»), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l'obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito dell'erario e/o dei privati.

Sez. III, sentenza 20 giugno 2018 – 17 luglio 2018 n. 32932– Pres. Ramacci– Rel. Corbetta.

Misure cautelari reali - Sequestro Preventivo – Art. 321 c. 1 c.p.p. – Reati edilizi – Facoltà d'uso – Incompatibilità.

L'esigenza cautelare, ex art. 321 c. 1 c.p.p. di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati è incompatibile con l'autorizzazione all'uso, in tutto o in parte, dell'immobile sequestrato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. VI, sent. 23 maggio 2018-18 luglio 2018, n. 33472, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.](#)

Procedimento per decreto - In genere - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Modifica dell'art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p. introdotta dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - Determinazione dell'ammontare della pena - Valore giornaliero - Fissazione da parte del giudice - Criteri - Possibilità di modificare l'importo ragguagliato dal P.M. - Sussistenza - Limiti.

In tema di decreto penale di condanna, nel caso di sostituzione di una pena pecuniaria ad una pena detentiva, l'art. 459, comma 1-*bis*, c.p.p., così come modificato dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, consente al g.i.p., modulando l'entità della pena giornaliera in considerazione della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, di modificare l'importo ragguagliato dal p.m., ferma restando l'intangibilità della pena detentiva da quest'ultimo indicata.

[Sez. V sent. 3 aprile 2018 – 17 luglio 2018 n. 33124 Pres. Palla, Rel. Guardiano.](#)

Prove – Dichiarazioni della persona offesa – Valutazione frazionata – Condizioni.

Con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, è legittima una valutazione frazionata delle stesse, purché l'eventuale giudizio di inattendibilità riferito soltanto ad alcune circostanze non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto: ne consegue che, quando le dichiarazioni accusatorie della persona offesa hanno per oggetto una pluralità di fatti penalmente rilevanti, non è sufficiente, ai fini della fondatezza dell'assunto accusatorio, un giudizio in termini positivi sulla credibilità personale del dichiarante, in generale, ma sarà necessario che il giudizio positivo investa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, con riferimento a ciascuno dei fatti che ne formano oggetto, eventualmente (ma non necessariamente) confermate da elementi estrinseci di riscontro.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. V sent. 26 febbraio 2018 – 20 luglio 2018 n. 34447 Pres. Bruno, Rel. Miccoli.](#)

Prove – Intervenuto mutamento del giudice – Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

In caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso nuova assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero disponendo lettura dei relativi verbali, anche tramite indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, sicché in assenza di tali attività la sentenza emessa dal mutato collegio è affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio, essendo irrilevante che le parti non abbiano formulato richiesta di rinnovazione del dibattimento.

[Sez. V sent. 13 giugno 2018 – 16 luglio 2018 n. 32678 Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.](#)

Prove – Movente – Rilevanza – Necessità di lettura congiunta agli altri indizi eventualmente acquisiti.

Il movente non è un elemento di prova autosufficiente ma è criterio di valutazione e chiave di lettura, potenzialmente anche decisiva, dell'insieme degli indizi raccolti, ai quali attribuisce il connotato dell'univocità, costituendo fattore di coesione degli stessi e diventando, di conseguenza, un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti.

[Sez. IV, sent. 21 giugno 2018 – 18 luglio 2018, n. 33458 Pres. Piccialli, Rel. Cappello.](#)

Restituzione nel termine – Decreto penale di condanna – Ragioni della mancata conoscenza del provvedimento – Onere di prova sull'istante – Sussistenza – Esclusione – Mero onere di allegazione – Sufficienza – Conseguente obbligo di verifica da parte del giudice.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza.

Sez. IV, sent. 21 giugno 2018 – 18 luglio 2018, n. 33459 Pres. Piccialli, Rel. Cappello

Riparazione per ingiusta detenzione – Pregresso avvalimento del diritto al silenzio o al mendacio da parte dell'indagato – Rilevanza ai fini del dolo o della colpa grave – Limiti.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. III, sentenza 6 giugno 2018 – 18 luglio 2018 n. 33401 Pres. Di Nicola– Rel. Mengoni.

Esecuzione – Art. 676 c.p.p. – Provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione su richiesta dell'Ufficio di Procura – Impugnazione del P.M. Inammissibilità.

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con la quale è stata accolta la richiesta introduttiva formulata dallo stesso organo impugnante.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

[Sez. I sent. 6 luglio 2018 – 23 luglio 2018 n. 34925, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)

Esecuzione – Applicazione in sede esecutiva sanzioni amministrative accessorie – Esclusione.

Non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché le stesse non sono equiparabili alle pene accessorie: in virtù di detto principio è stata annullata la confisca dell'autovettura utilizzata per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, disposta con il procedimento di correzione dal giudice dell'esecuzione, così come l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione delle sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato della demolizione di immobili abusivi o della rimessione in pristino dello stato dei luoghi per violazioni paesaggistiche.

[Sez. III, sentenza 20 aprile 2018 – 17 luglio 2018 n. 32926– Pres. Ramacci– Rel. Socci.](#)

Incidente di esecuzione – Rideterminazione della pena – Art. 53 L. 689/81 – Richiesta di conversione della pena - Sussistenza

In sede di incidente di esecuzione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2016 che ha dichiarato incostituzionale parte dell'art. 181 D. Lgs. 42/2004 il Giudice dell'esecuzione deve analizzare anche la domanda di conversione della pena, ex art. 53 legge 689/81, proposta dal ricorrente poiché il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio comporta un interesse concreto dell'imputato a chiedere la conversione, interesse che poteva essere insussistente o, comunque, diverso nella fase precedente.

[Sez. I sent. 11 giugno 2018 – 24 luglio 2018 n. 35219, Pres. Sarno, Rel. Centofanti.](#)

Sorveglianza – Affidamento in prova al servizio sociale – Rilevanza del comportamento tenuto dal soggetto richiedente dopo i fatti per cui è intervenuta condanna.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può certamente essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o meno, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso le richieste misure alternative.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 20 giugno 2018 – 24 luglio 2018 n. 35205, Pres. Sarno, Rel. Minchella.](#)

Sorveglianza speciale – Divieto di frequentare persone – Abitualità.

Con riferimento alla sorveglianza speciale, la prescrizione relativa al divieto di frequentare o associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate, un'abitualità o serialità dei comportamenti, si deve conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un fatto episodico unico, richiedendosi un comportamento caratterizzato dalla ripetizione della condotta vietata.

G. Responsabilità da reato degli enti.

[Sez. VI, sent. 25 gennaio 2018-17 luglio 2018, n. 33044, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti – Sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti della persona giuridica – Riesame – persona fisica indagata del reato presupposto – Legittimazione – Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona fisica, indagata del reato presupposto, non è legittimata a proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti della persona giuridica, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

5. Novità editoriali

Teresa Bene (a cura di): ***L'INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI*** Cacucci

Raffaele Bianchetti: ***LA PAURA DEL CRIMINE. UN'INDAGINE CRIMNOLOGICA IN TEMA DI MASS MEDIA E POLITICA CRIMINALE AI TEMPI DELL'INSICUREZZA***

Giuffrè

Paola Ombretta Cuneo: ***SEQUESTRO DI PERSONA, RIDUZIONE IN SCHIAVITU' E TRAFFICO DI ESSERI UMANI. STUDI SUL "CRIMEN PLAGI" DALL'ETA' DIOCLEZIANE A V SECOLO D.C.*** LED Edizioni Universitarie

Vincenzo Lusa: ***LA VALUTAZIONE DELL'ITER CRIMINIS NEL PROCEDIMENTO PENALE. LA NUOVA ELABORAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO*** Key Editore

Rosa Palavera: ***IL PENALISTA E IL SUO SPARTITO*** Edizioni ETS

Filippo Rau: ***RAFFRONTO TRA NORME PENALI E TRIBUTARIE*** Aracne



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 52 – 31 luglio 2018

Luciano O. Scarpina: *LA FUNZIONE DELLA PENA NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictus gravior: conseguenze e prospettive* Cittadella

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: *NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo* (UCPI – Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu”)

Roma, venerdì 28 settembre 2018, ore 9.45 – sabato 29 settembre 2018 ore 10, Via del Banco di Santo Spirito 42.